


**TRIBUNALE DI TARANTO**  
**Sezione distaccata di Manduria**

*Ricorso per riconoscimento di proprietà per intervenuta usucapione speciale*

**Ill.mo Sig. Giudice, Il Sig. LOMARTIRE Giovanni**, nato a Taranto il 25/07/1971 e residente in Sava alla C.da Lamia s.n.c. (C.F. LMR GNN 71L25 L049H), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Donato Stridi e Raffaele Caputo, presso il cui studio in Fragagnano alla via Cavour n.56 elegge domicilio in virtù di mandato a margine del presente atto, **PREMESSO CHE:** -) sin dall'anno 1950, il Sig.Lomartire Giuseppe, nato a Sava il 12/03/1931, padre del ricorrente e lo stesso ricorrente, senza soluzione di continuità, hanno posseduto e coltivato in proprio e a tutt'oggi il ricorrente ancora possiede e coltiva in proprio il fondo sito in agro di Sava alla C.da Cancarone al foglio 37 part.Ila 88, vigneto classe 2<sup>^</sup> della superficie di are 56,98, R.D.€.135,37, R.A. €.52,97, formalmente intestato ai: Sigg.ri CASTRIOTA SCANDEMBERG Alessandro fu Giorgio; CASTRIOTA SCANDEMBERG Elisabetta fu Giorgio; CASTRIOTA SCANDEMBERG Federico fu Giorgio; CASTRIOTA SCANDEMBERG Isabella fu Giorgio; CASTRIOTA SCANDEMBERG Maria fu Giorgio; tutti concedenti in parte, ed ai Sigg.ri MAIORANO Carlo di Paolo, MAIORANO Fedora di Paolo e MAIORANO Paolo fu Domenico, concedenti in parte; nonché al Sig.PESARE Giovanni, di Antonio, livellario, tutti deceduti e degli eventuali eredi di sconoscono residenza e domicilio; -) in effetti, dapprima il padre, e sin dal 1990 l'odierno ricorrente hanno sempre provveduto da soli a coltivare il predetto fondo, a percepirne i frutti come potrà essere dichiarato dai seguenti testimoni: Sigg.ri PESARE Salvatore Bruno, CALO' Luigi e DE SANTIS Francesco, tutti da Sava; -) ormai, dunque, da oltre sessant'anni, anche a mezzo del possesso del padre, il ricorrente ha il pieno, pacifico e ininterrotto possesso del predetto terreno: -) sull'ammissibilità del presente ricorso, vale la pena di rimarcare, che il ricorso alla procedura di conciliazione, come introdotta dal D.L.svo del 4/3/2011 n. 28, relativamente all'accertamento dell'avvenuta usucapione non può essere trascritto. E' quanto affermato da una delle prime decisioni emesse dopo l'entrata in vigore della procedura di mediazione. In effetti, con il decreto 6-22/7/2011 il Tribunale di Roma, ha stabilito che *"con riferimento alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e com-*



*mercials di cui al d.lgs. 28/2010, non è titolo idoneo alla trascrizione il verbale di conciliazione avente ad oggetto l'accertamento dell'acquisto del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento per intervenuta usucapione" e ciò in quanto le uniche ipotesi possibili sono quelle previste ai sensi dell'art. 2643 del codice civile. Si tratta di una decisione con conseguenze rilevanti, atteso il pregiudizio che potrebbe derivare, in caso contrario, alla funzione di certezza dei rapporti giuridici di cui è anche preordinato l'istituto della trascrizione. Non bisogna, inoltre, sottovalutare come, in tal modo, i terzi potrebbero convincersi erroneamente dell'equiparazione tra sentenze giurisdizionali e verbali di conciliazione. Ma vi è di più ! Secondo la giurisprudenza di merito, il rischio riguarderebbe l'accertamento dell'avvenuta usucapione, quale modo di acquisto della proprietà per effetto dell'esercizio prolungato del possesso su un determinato bene, a discrezione dell'usucapiente e non mediante la verifica da parte del giudice. A tal riguardo, sembra opportuno aggiungere come parte della dottrina ritenga che l'accertamento dell'intervenuta usucapione, mediante la procedura conciliativa, non sia compresa tra le materie per le quali la mediazione sia obbligatoria, specie quella dei diritti reali. In effetti, alla luce di un consolidato orientamento Giurisprudenziale, il negozio di accertamento dell'usucapione, che in questo caso rileva a seguito della mediazione, può costituire prova dei fatti a sostegno dell'usucapione intervenuta e non già titolo costitutivo della proprietà, a maggior ragione se si pensa che il mediatore non può accertare la legittimazione dell'usucapiente, il quale a sua discrezione si reputa titolare, a titolo originario, del bene. tutto ciò premesso, il ricorrente come innanzi rappresentato e difeso, **CHIEDE** che la S.V. Ill.ma voglia, ai sensi degli artt. 1159-bis c.c. e 3, co. 5, L.10/5/76, n.346, dichiarare, con decreto sulla base della documentazione allegata, delle informazioni assunte e raccolte e, ove occorra, delle prove indicate, la piena e libera proprietà del terreno sopra indicato a favore del ricorrente, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Taranto le necessarie trascrizione e volturazioni con esonero da ogni responsabilità; disponendo, inoltre, la notifica del ricorso e del pedissequo provvedimento mediante pubblici proclami atteso il numero dei resistenti e l'impossibilità di conoscerne l'esistenza in vita anche di even-*



tuali eredi nonchè i luoghi di residenza o domicilio degli stessi. Si producono mediante deposito nel fascicolo di parte in uno all'originale del presente atto i seguenti atti e/o documenti: - visura storica dell'immobile di data 25/10/2011; - certificato delle iscrizioni e trascrizioni rilasciato dal Notaio dott. Francesco Pizzuti da Taranto in data 21/12/2011, da cui risulta che negli ultimi vent'anni non sono state effettuate contro il ricorrente trascrizioni di domande giudiziali dirette a rivendicare la proprietà o a far valere altri diritti reali sul predetto fondo. Ai sensi dell'art.14 DPR 115/2002 e successive modificazioni si dichiara che il valore della presente controversia è pari a €27.074,00 e che pertanto il contributo unificato dovuto è di €85,00. Ai sensi dell'art.170 c.p.c. si chiede che gli eventuali avvisi di cancelleria vengano inviati a mezzo fax al n.0831/094227 e/o mezzo e-mail al seguente indirizzo di p.e.c.: stridi.donato@coabrindisi.legalmail.it Manduria, 29/12/2011 F.to Avv.Raffaele Caputo F.to Avv.Donato Stridi. **IL G.O.**, delegato alla V.G. Letta l'istanza, ritenutosi competente, applicata la legge vigente, autorizza il ricorrente all'espletamento delle formalità di cui all'art.3, 2° co., L.347/76, ivi compresa la notificazione del ricorso e del decreto ai controinteressati risultanti di R.R.I.I., riservando all'esito ogni provvedimento. Manduria, 5/1/2012 f.to il G.O. Avv.Antonio Taurino. Successivamente ad istanza dello stesso ricorrente di data 17/1/2012 il G.U. dell'intestato Tribunale, con provvedimento del 25/1/2012, chiedeva l'autorizzazione al P.M. competente. Acquisito il parere dello stesso P.M. di data 2/2/2012, autorizzava la notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art.150 c.p.c. con provvedimento di data 1402/2012.

Il richiedente  
Lomartire Giovanni

TC12ABA3793 (A pagamento).

